Il Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche

GENERALITA’

Il *Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008* (o Testo unico della sicurezza) ha recepito le direttive dalle Comunità Europea in materia di salute**, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro** e tutta la normativa preesistente, compreso il DLgs 626/1994. Il testo è stato in seguito modificato e integrato dalle Leggi n. 129 del 2 agosto 2008, n. 133 del 6 agosto 2008, n. 14 del 27 febbraio 2009, n. 88 del 7 luglio 2009 e del Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009.

Esso ha istituito il *servizio di prevenzione e protezione*, che si basa sulla nuova metodologia operativa della *prevedibilità* dei rischi, occupandosi dei seguenti adempimenti:

* Obblighi dei datori di lavoro in ordine dell’ *adeguamento dei luoghi di lavori* per la prevenzione degli infortuni;
* *valutazione dei rischi* per la sicurezza dei lavoratori;
* *dispositivi di protezione individuale* (DPI)
* controllo della salute dei lavoratori, misure igieniche e di emergenza;
* obblighi in materia di formazione e informazione dei lavoratori.

Tutti questi adempimenti devono essere certificati con la elaborazione di un ***documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la saluta*** che, nel caso di imprese con meno di 10 dipendenti, può essere sostituito da una semplice *autocertificazione* del datore di lavoro.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI LAVORATORI E FONTI DI RISCHIO

Il Decreto prevede i seguenti **obblighi** di carattere generale **per il datore di lavoro**:

* effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, per poterli ridurre al minimo;
* elaborare un **documento** che contenga l’analisi dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e delle azioni di prevenzione;
* designare un **medico componente** e comunicarne il normativo dell’Ispettorato del lavoro quando l’attività lavorativa comporta rischi per i quali è previsto il controllo medico;
* nominare, tra i dipendenti, **il responsabile del servizio di protezione e di prevenzione** e comunicarne il normativo all’Ispettorato del lavoro;
* far effettuare, tra i dipendenti, l’elezione del **rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**;
* fornire ai lavoratori i **dispositivi di protezione individuale** (**DPI**);
* adottare misure di controllo;
* attivare un **registro** dove annotare gli infortuni che si verificano all’interno dell’azienda;
* programmare le **misure** di emergenza e di pronto soccorso;
* garantire una adeguata **formazione, informazione e consultazione** di tutti i lavoratori che operano all’interno dell’azienda.

Alcuni di questi obblighi sono assegnati *esclusivamente al datore di lavoro*, che ne risponde penalmente e anche se espletati da collaboratori. Altri, invece, *possono essere delegati e responsabili subalterni* che li assolvono in autonomia con le conseguenti responsabilità civili e penali. Le figure professionali previste dal DLgs 81/2008 sono rappresentate nella **figura**.

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE**

Datore di lavoro, Esterno o Dipendente nominato

SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE

DLgs 81/2008 **MEDICO COMPETENTE**

FIGURE PROFESSIONALI Abilitato a svolgere la funzione

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI**

Designato dai dipendenti